

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
6363 R1	2 marzo 2011	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 25 maggio 2010 per la revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr)

SOMMARIO

1.	CONSIDERAZIONI DI FONDO	1
2.	MOTIVAZIONI PER LA MODIFICA.....	2
	2.1. Il Piano cantonale delle aggregazioni (PCA).....	2
	2.2. L'ottimizzazione delle procedure.....	2
	2.3. La nomina obbligatoria della Commissione di studio	2
	2.4. Le facoltà del Consiglio di Stato.....	2
	2.5. Altre modifiche puntuali.....	2
	2.6. La modifica dell'art. 2 LPI.....	3
3.	IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE AGGREGAZIONI DI COMUNI	4
4.	I LAVORI COMMISSIONALI	6
	4.1. In generale.....	6
	4.2. Cronistoria, punti principali discussi, modifiche e decisioni.....	6
5.	CONCLUSIONI	8
	DISEGNO DI LEGGE	9

1. CONSIDERAZIONI DI FONDO

Dopo oltre sette anni dalla sua entrata in vigore la revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) risponde a una necessità. Necessità che si è manifestata in occasione di aggregazioni puntuali che hanno evidenziato i limiti della normativa in vigore, di fronte a nuove situazioni e a nuove esigenze. In particolare in determinate Regioni del Cantone la scelta di partire dal basso ha avuto successo, evitando, come indicato nel documento "Il Cantone e i suoi Comuni del 1998", che fosse il Consiglio di Stato a dare avvio di sua iniziativa a processi aggregativi. L'iniziativa è stata lasciata nelle mani degli amministratori comunali e la cosa ha funzionato relativamente bene fin tanto che non si è messa in discussione la coerenza territoriale, e meglio là dove i comprensori si sono rivelati facili da individuare. Nelle zone circostanti i poli di Lugano, Bellinzona, Locarno e Chiasso-Mendrisio invece, il problema è diventato subito più complesso. Anche l'esclusione, come avvenuto, del Comune di Mezzovico dall'aggregazione Monteceneri ha evidenziato i limiti del sistema in vigore e la necessità di uno strumento nuovo.

2. MOTIVAZIONI PER LA MODIFICA

2.1. Il Piano cantonale delle aggregazioni (PCA)

Pur continuando ad auspicare e favorire le spinte dal basso, con la nuova legge viene introdotto il *Piano cantonale delle aggregazioni (PCA)*. Esso ha l'obiettivo di dare una coerenza territoriale ai nuovi Comuni. Mediante una procedura nelle mani del Cantone in collaborazione coi Comuni, verranno identificate le future aree di aggregazione concretizzate in un documento che il Governo sottoporrà al Gran Consiglio e che daranno chiaramente la visione della futura pianificazione aggregativa nell'intero Cantone, senza peraltro imporre ai Comuni delle scelte immediate. Questo documento, il PCA, rappresenta uno dei punti cardini della nuova legge. I nuovi comprensori aggregativi dovranno rispondere ai criteri di coerenza territoriale, di dimensione demografica e di sostenibilità della forza economico e finanziaria dei futuri nuovi Comuni.

Un caso emblematico è stato citato dal Direttore del Dipartimento davanti alla Commissione della legislazione, e serve a capire cosa potrebbe avvenire. Ecco: se per esempio il Comune di Valcolla venisse inserito nel comprensorio aggregativo della città di Lugano esso potrebbe essere aggregato al Comune di Lugano anche se non ci fosse ancora la coerenza territoriale, coerenza che tuttavia rappresenterebbe l'obiettivo finale nel rispetto del Piano aggregativo della Regione comprendente la città di Lugano.

2.2. L'ottimizzazione delle procedure

Il secondo punto di riferimento della nuova normativa è *l'ottimizzazione delle procedure*. L'esperienza ha fatto emergere difficoltà procedurali e situazioni difficili, basti pensare al caso del comune di Muzzano dove Municipio e Consiglio Comunale avevano pareri discordanti. Ora si è stabilito che l'aggregazione deve essere sostenuta da almeno uno degli attori del Comune; quindi, se per esempio un numero sufficiente di cittadini lo chiede, il Municipio non ha la facoltà di bloccare l'avvio dello studio aggregativo. Il numero di firme necessarie è stato parificato a quello dell'iniziativa popolare. Dal momento che lo studio è partito esso deve obbligatoriamente essere messo in votazione popolare.

2.3. La nomina obbligatoria della Commissione di studio

Il terzo punto di riferimento della nuova legge è *la nomina obbligatoria della Commissione di studio*. Questo servirà ad evitare contatti bilaterali i quali, pur apprezzati, non sono in grado di considerare tutti gli aspetti di una aggregazione che sovente vanno al di là degli interessi degli attori e con la nuova normativa si collegano al discorso della pianificazione delle aggregazioni.

2.4. Le facoltà del Consiglio di Stato

Al Consiglio di Stato viene attribuita *la facoltà di modificare il comprensorio anche in corso di procedura*. Questa scelta di flessibilità deriva da esperienze fatte nel passato e ha lo scopo di evitare di sospendere uno studio e ricominciare da capo. A volte un Comune decide di aggiungersi a un progetto già avviato. Nel corso di uno studio possono nascere delle situazioni in cui appare giudizioso estendere il comprensorio per raccogliere dei consensi maturati successivamente.

Il Consiglio di Stato potrà inoltre decidere su istanze contraddittorie, assumendo facoltà di arbitrato e giudizio in caso di contraddizioni sul piano comunale.

2.5. Altre modifiche puntuali

Vi sono poi altre modifiche puntuali:

- I processi che portano a elezioni posticipate devono essere delle eccezioni, nella nuova legge *viene meglio definita la proroga delle elezioni*. Il ricorso alla proroga delle elezioni generali deve essere veramente eccezionale e limitato nel tempo.
- Oggi la facoltà di referendum è data se il Cantone è intervenuto finanziariamente con aiuti o risanamenti, in futuro *la facoltà di referendum sarà data contro ogni decreto di aggregazione*.
- La nuova legge *abolisce il termine di sei mesi per la costituzione del nuovo Comune*.
- La novella legislativa introduce alcune *precisazioni riguardo agli aiuti finanziari*.

2.6. La modifica dell'art. 2 LPI

Infine un punto importantissimo della nuova Legge è *il collegamento tra la Legge sulla perequazione intercomunale (LPI) e la LAggr*, segnatamente con l'introduzione del riveduto art. 2 LPI, che nel messaggio governativo originale aveva il seguente tenore:

Art. 2 cpv. 2, 3 e 4

²Il Consiglio di Stato può sospendere l'erogazione di contributi e aiuti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; è riservata la relativa procedura.

³Contributi e aiuti sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.

⁴In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell'art. 1, o aumentare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.

L'Esecutivo motivava così la sua proposta (cfr. messaggio n. 6363, punto 1.4.3.):

"Il Consiglio di Stato può decidere di sospendere il versamento del contributo di livellamento a Comuni che ne beneficiano qualora non dovessero attivarsi in un processo di aggregazione che viene ritenuto necessario e maturo nel contesto della politica cantonale di riforma dei Comuni. I Comuni beneficiari del contributo di livellamento che dovessero contrastare un processo di aggregazione conforme agli intendimenti cantonali potrebbero quindi in futuro vedersene sospendere il versamento, sulla base di una decisione governativa nella quale verrebbero fissate le precise modalità e condizioni del provvedimento, valutate nel rispettivo contesto. Gli importi sospesi, determinati secondo l'usuale calcolo del livellamento, verrebbero accantonati a favore del nuovo Comune per una durata massima di quattro anni a contare dalla decisione di sospensione. Se durante questo periodo l'orientamento aggregativo promosso dal Cantone dovesse concretizzarsi con la nascita di un nuovo Comune, l'accantonamento verrebbe sciolto a beneficio della nuova entità, pertanto senza intaccare né il principio né la consistenza della redistribuzione alla base della LPI, se non quanto a una dilatazione dei tempi. Nel caso in cui, invece, non si giungesse alla costituzione del Comune aggregato entro il termine previsto, gli importi accantonati verrebbero devoluti alla riserva del fondo di livellamento e utilizzati l'anno successivo nel calcolo del contributo di livellamento come avviene già attualmente con le riprese effettuate ai sensi di legge a taluni beneficiari."

La proposta, interessante ed efficiente, è stata benedetta e maledetta. I Comuni interessati, segnatamente del Sopraceneri, hanno avuto una forte reazione ed ottenuto dal Governo la riapertura della consultazione, cosa per la verità legittima in quanto su questo specifico articolo consultazione non c'era stata. Il risultato della consultazione ha comunque dato una maggioranza favorevole al legame tra le due leggi: LPI e LAggr. Se si considerano le entità comunali, se ne sono contate 54 favorevoli contro 45 contrarie, delle

quali 12 dell'agglomerato Bellinzonese. Se si dovessero contare gli abitanti che concernono i 54, rispettivamente i 45 Comuni che hanno dato il loro parere, la differenza sarebbe ben più evidente.

Il Consiglio di Stato ha preso atto che l'ipotesi di fare dipendere la concessione del contributo di livellamento dalla partecipazione di un Comune a uno studio aggregativo ha sollevato importanti perplessità e opposizioni. Ritiene d'altronde che sarebbe politicamente un errore rinunciare *tout court* a questa possibilità. Non va dimenticato che la LPI vigente era stata proposta nel quadro della strategia cantonale di rafforzamento dei Comuni. Così l'esecutivo, pur non rinunciando a questo mezzo che qualcuno ha definito di pressione, altri di riflessione e di convincimento, ha comunicato alla Commissione della Legislazione il 30 novembre 2010 (con una lettera che ha carattere di messaggio aggiuntivo) una ulteriore proposta di modifica: essa sembra raccogliere un esteso consenso.

Art. 2 cpv. 2, 3 e 4 LPI

Correlazione con le aggregazioni tra comuni

¹*invariato*

²*Il Consiglio di Stato può ridurre, rispettivamente sospendere l'erogazione di contributi e aiuti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabilito dalla Legge sulle aggregazioni e separazione dei Comuni; è riservata la relativa procedura*

³*Contributi e aiuti ridotti o sospesi in base al capoverso precedente, sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.*

NUOVO CAPOVERSO:

⁴*La decisione di riduzione, rispettivamente di sospensione dei contributi e degli aiuti di cui ai cpv. 2 e 3 non può superare l'equivalente di 10 punti di moltiplicatore d'imposta del comune beneficiario.*

⁵*invariato (il capoverso 4 diventa il capoverso 5)*

3. IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE AGGREGAZIONI DI COMUNI

La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni è stata oggetto di diverse revisioni trattate in generale dalla Commissione della Legislazione (Commissione permanente) per quanto concerne il concetto di base; le puntuali aggregazioni di Comuni, per contro, sono oramai da anni assegnate alla Commissione speciale aggregazioni di Comuni (Commissione speciale), di più recente costituzione e diventata la specialista dei singoli e puntuali casi.

Per questa modifica legislativa di fondo, l'incarico è andato alla Commissione della Legislazione. Tuttavia la Commissione permanente ha ritenuto di accettare la richiesta della Commissione speciale di occuparsene pure lei. Così quest'ultima ha allestito un parere sull'oggetto, qui allegato. Il parere è molto interessante. Sempre dando seguito alla richiesta, la Commissione speciale aggregazioni di Comuni è stata sentita dalla Legislazione in data 12 gennaio 2011. Si ringraziano i colleghi Giorgio Krusi, Monica Duca Widmer e Gianrico Corti che hanno presentato la posizione della loro Commissione. Si richiamiamo qui alcuni punti di quell'interessante parere. Esso contiene infatti delle premesse e delle considerazioni generali, tra l'altro storiche e politiche. La Commissione speciale aggregazioni di Comuni, in particolare, esprime soddisfazione nel vedere istituzionalizzato il Piano cantonale delle aggregazioni che costituirà un indirizzo strategico indispensabile e stimolerà il concetto di "Città-Regione" nel Piano Direttore Cantonale per uno sviluppo organico, complementare e interattivo dei quattro agglomerati Polo, nonché delle loro periferie. Il Rapporto della Commissione speciale, ai cui contenuti la

Legislazione aderisce, punta inoltre sulla coordinazione delle politiche settoriali (perequativa, regionale, economica e territoriale) e sull'accompagnamento interdipartimentale dei processi aggregativi, con il preciso scopo del riordino territoriale indispensabile con i nuovi approcci, basandosi pure su un necessario, quanto indispensabile, cambiamento della mentalità e dei concetti che, pur avendo prodotto molti risultati positivi, oggi non sono più immaginabili. Essi avevano caratterizzato le entità comunali del passato, restate in gran parte immutate per secoli, nella loro struttura e nei loro rapporti interregionali.

In sede di audizione Krusi, Duca Widmer e Corti hanno definito il problema dell'art. 2 LPI marginale e auspicato che non focalizzi più di tanto la discussione a scapito degli altri contenuti della nuova normativa. I sottoscritti relatori, che anche in questo Rapporto hanno messo e mettono l'accento sulle importanti e determinanti novità già descritte nella parte introduttiva di questo documento, considerano invece il nuovo art. 2 LPI non marginale, ma un punto fondamentale del nuovo approccio che vuole legare le due leggi, la LPI e la LAggr.

Non a caso questo articolo ha suscitato reazioni e, cosa inusuale, un supplemento di consultazione tra i Comuni interessati. Il parere dei colleghi delle Aggregazioni sottoscrive la modifica. Esso si schiera con l'ultima proposta del Consiglio di Stato che dopo le reazioni di un certo numero di Comuni e l'ultima consultazione, ha ritenuto di ritoccare le modalità d'intervento. È comunque favorevole al principio che il collegamento tra LPI e LAggr debba esistere e che, ancorché attenuata, la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale debba rappresentare uno strumento di sensibilizzazione al fine di superare il persistere di forti e sempre meno giustificate resistenze della politica locale ad aggregazioni che di fatto sul territorio già esistono. Interessanti anche le considerazioni sulla Nuova politica regionale (NPR) che ha cancellato i confini comunali perché la pianificazione dello sviluppo del territorio avviene su base regionale. Testualmente gli ospiti hanno affermato di sostenere "fortemente" il messaggio n. 6363, e hanno richiamato le frustrazioni vissute, ad esempio dovendo accettare la nascita del Comune di Monteceneri, privo della "locomotiva" Mezzovico e non vedendo arrivare sui tavoli del Gran Consiglio altre aggregazioni indispensabili per potere pensare al Ticino del futuro. Qualche timore è venuto dal pericolo di infrangere l'autonomia comunale e sono state menzionate anche le aggregazioni coatte. L'invito è stato quello ad accantonare queste paure, e guardare alle aggregazioni con maggiore senso di responsabilità e solidarietà, e con apertura mentale. Un membro della Legislazione, facente parte della sinistra, ha risollevato un problema già espresso in precedenti riunioni e riproposto la sua tesi secondo la quale se si penalizza finanziariamente chi oppone resistenza alle aggregazioni, si tratta di Comuni beneficiari in base alla LPI, parimenti bisognerebbe penalizzare anche quei Comuni benestanti che non accettano di aggregarsi. Il ragionamento ha una sua valenza; tuttavia anche se casi di questo tipo esistono, mal si immagina come si possa penalizzare chi paga e contribuisce in prima persona al finanziamento della perequazione. Semmai la nuova legge con il PCA potrà esercitare le necessarie pressioni. Sul tema si è espresso in Commissione il Capo della Sezione Enti locali Elio Genazzi. Egli ha detto che sotto un certo aspetto la proposta potrebbe essere condivisibile, tuttavia essa trascura la difficoltà di andare ad incidere su Comuni finanziariamente forti ed autonomi. Le implicazioni di quanto prospettato dal rappresentante della sinistra sono sicuramente diverse da quelle della proposta della modifica dell'Art. 2 LPI che va a colpire Comuni dipendenti dagli aiuti altrui.

Per terminare la Commissione speciale aggregazioni di Comuni invita ad accogliere la riforma contenuta nel messaggio n. 6363, in particolare per l'art. 2 LPI, e ribadisce il suo sostegno alla modifica che il Consiglio di Stato ha apportato dopo l'ultima e supplementare consultazione, che ha avuto lo scopo dichiarato di attenuare le reazioni di diversi Comuni, in particolare del Bellinzonese.

4. I LAVORI COMMISSIONALI

4.1. In generale

La discussione commissionale è iniziata già durante la prima audizione del Capo del Dipartimento delle Istituzioni Luigi Pedrazzini e del Capo della Sezione degli Enti Locali Elio Genazzi. Da notare che a quel momento non era ancora noto l'esito della specifica consultazione sull'art. 2 LPI. D'altra parte è di fatto continuata in occasione dell'audizione della Commissione speciale aggregazione di Comuni, come dettagliatamente riferito nel punto precedente.

Genazzi ha fatto notare che il PCA (Piano cantonale delle aggregazioni) non è stato voluto troppo vincolante, per esempio come il Piano Direttore, per lasciare a questo importante strumento la necessaria flessibilità. Gli scenari infatti possono variare e richiedere modifiche del PCA. Quest'ultimo dovrà essere allestito entro un anno dall'entrata in vigore della modifica di legge e dovrà tenere conto dei tre pilastri cardine delle aggregazioni: assetto istituzionale, visione territoriale e promozione socio-economica.

La tesi a suo tempo sostenuta della necessità di trattare le due leggi (LPI e LAggr) assieme non è più stata considerata, perché superata dai fatti.

Alcuni commissari hanno espresso l'opinione che una pressione sui Comuni per spingerli ad aggregarsi sia più che legittima. Si tratta di un mezzo corretto e certamente efficace per risolvere la situazione quando un Comune non riesce a sostenersi finanziariamente e oppone resistenze ad aggregarsi.

Le tesi dei Comuni contrari alla modifica dell'art. 2 LPI, e segnatamente del Bellinzonese, sono riemerse durante i lavori commissionali. In parte considerano insufficiente la disponibilità dimostrata dal Consiglio di Stato con la nuova formulazione dell'art. 2 LPI. Non sembra tuttavia immaginabile potere andare oltre a quanto offerto dopo l'ultima consultazione.

Il Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini concludendo ricorda che quando si parla di "rafforzare la correlazione tra LAggr/LPI", lo si intende limitatamente alla possibilità di utilizzare taluni strumenti della LPI per rafforzare il processo delle aggregazioni. E già oggi il Consiglio di Stato ha la facoltà di utilizzare alcuni aspetti della perequazione per potere spingere determinati Comuni ad aggregarsi. Non lo ha mai fatto perché non va dimenticato che esiste pur sempre la possibilità contenuta nella legge di procedere all'aggregazione coatta.

4.2. Cronistoria, punti principali discussi, modifiche e decisioni

L'esame commissionale è stato particolarmente approfondito. Vi sono state dedicate, in parte o del tutto, diverse sedute.

- a. Il 25 agosto 2010 la Commissione decise di convocare il Direttore del Dipartimento delle Istituzioni, al fine di illustrare gli aspetti principali della proposta di modifica legislativa.
- b. Il 5 settembre 2010 ebbe luogo l'audizione del Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, accompagnato dal Capo della Sezione degli enti locali Elio Genazzi. In quell'occasione venne distribuita copia della lettera inviata a tutti i Comuni, all'ACUTI, alla CoReTi, all'ATAC e alle segreterie dei Partiti politici per avvisare dell'apertura della consultazione (termine per la consultazione il 15 ottobre 2010) sulla modifica dell'art. 2 LPI proposta nel messaggio n. 6363.
- c. Il 13 ottobre 2010 la Commissione prese atto che la Commissione speciale aggregazione di Comuni, con lettera dell'11 ottobre 2010 inviata al presidente della Legislazione, informava che stava per terminare la redazione del proprio parere sul

messaggio n. 6363 (LAggr). Una volta sottoscritto il parere, la Commissione speciale aggregazione di Comuni chiedeva di poterlo presentare alla Legislazione.

- d. Il 18 ottobre 2010 la Commissione decise di dare positivamente seguito alla richiesta della Commissione speciale aggregazione di Comuni, che sempre con la lettera dell'11 ottobre 2010, chiese di «poter accedere ai verbali delle discussioni della Commissione della Legislazione in merito al messaggio n. 6363», «allo scopo di coordinare nel limite del possibile i lavori di approfondimento svolti dalle due Commissioni parlamentari».
- e. Il 17 novembre 2010 la Commissione venne informata dal Capo della Sezione degli enti locali Elio Genazzi sui primi risultati della consultazione riguardante la modifica dell'art. 2 LPI: si sono pronunciati 101 Comuni, quattro partiti e due associazioni dei Comuni. La Commissione decise di rinviare la discussione di entrata in materia a data successiva alla presentazione della presa di posizione del Consiglio di Stato sulla consultazione.
- f. Il 24 novembre 2010 la Commissione prese atto del documento riassuntivo dell'esito della procedura di consultazione esterna in merito alla modifica dell'art. 2 LPI, decidendo di riprendere il tema una volta disponibile la decisione del Governo al riguardo.
- g. Il Consiglio di Stato, con lettera del 30 novembre 2010, comunicò alla Commissione la sua decisione in merito all'art. 2 LPI.
- h. Il 1° dicembre 2010 la Commissione incontrò nuovamente il Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini e il Capo della Sezione degli enti locali Elio Genazzi. Pedrazzini espose il contenuto della soluzione di compromesso elaborata dal Consiglio di Stato relativamente alla modifica dell'art. 2 LPI.
- i. Il 10 dicembre 2010 la Commissione approvò, a larga maggioranza, l'entrata in materia. Vennero designati quali relatori Carlo Luigi Caimi e Tullio Righinetti.
- j. Il 12 gennaio 2011 venne effettuata l'audizione dei rappresentanti della Commissione speciale aggregazione di Comuni, Giorgio Krüsi, presidente, Gianrico Corti e Monica Duca Widmer. A nome dei colleghi illustrarono il parere (allegato al presente Rapporto) della Commissione speciale aggregazione di Comuni sul messaggio n. 6363.
- k. Il 19 gennaio 2011 la Commissione effettuò l'audizione di Matteo Oleggini, segretario della CoReTi (che rappresenta 125 Comuni su un totale di 157).
- l. Il 26 gennaio 2011 la Commissione effettuò la prima lettura del disegno di legge annesso al messaggio n. 6363, provvedendo ad alcune modifiche delle norme contenute nel Disegno di legge allegato al messaggio governativo. Il Consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini presentò il suo parere in merito alla modifica dell'art. 2 LPI proposta nel messaggio governativo e in quello aggiuntivo. Riassuntivamente, non ritenne ancora dati gli estremi per ravvisare nella soluzione proposta dell'art. 2 LPI una lesione della Costituzione. Questo soprattutto tenendo conto dell'ampissimo margine di apprezzamento del legislatore, il quale non è certamente obbligato, da un profilo politico, ad adottare una soluzione legislativa che si traduca in un mezzo di pressione diretto. La norma proposta non è propriamente "elegante", però non interviene nelle competenze del Legislativo e dell'Esecutivo,

perché concerne l'avvio di una procedura e non l'imposizione di un'aggregazione. Ricordò che il primo scopo della norma non può essere quello di obbligare a un'aggregazione, ma quello di migliorare le condizioni finanziarie del Comune. Elio Genazzi sottolineò in quella seduta che le aggregazioni non sono l'obiettivo del Governo, bensì un mezzo per correggere le grandi divaricazioni finanziarie esistenti nel Cantone. Sul sito della Sezione degli enti locali sono pubblicati alcuni dati riguardanti il confronto tra i diversi agglomerati del Cantone. Le differenze che si riscontrano in ambito di perequazione diventano sempre più preoccupanti. L'11 dicembre 2010 si tenne un *workshop* riguardante lo studio strategico del Bellinzonese¹: di fronte ai dati presentati, tutti i presenti (una cinquantina) invitarono a proseguire con il progetto di aggregazione. Al punto 1.4.3. del messaggio n. 6363 chiaramente si spiega che l'obiettivo dell'art. 2 LPI non è costringere i Comuni ad aggregarsi, ma garantire che i cittadini siano informati correttamente su questi aspetti, perché saranno loro alla fine a decidere. In queste realtà infatti - come più volte ha ribadito il Consiglio di Stato - ben difficilmente si realizzano le condizioni poste dall'art. 9 LAggr per procedere a un'aggregazione coatta.

- m. Il 9 febbraio 2011 la Commissione procedette alla seconda lettura del disegno di legge, toccando unicamente gli articoli ancora in sospeso. Venne accolta la proposta elaborata dalla Sezione enti locali, in collaborazione con Michele Albertini, di modifica dell'art. 2a LAggr, sulla base della richiesta di una parte della Commissione per far sì che il Piano cantonale delle aggregazioni sia sottoposto al Gran Consiglio per il voto e non solo per discussione. Le proposte di modifica dell'art. 2a cpv. 4 e 5 LAggr vennero accolte a maggioranza. A maggioranza venne pure accolta la proposta di modifica dell'art. 6 cpv. 1, dell'art. 6 cpv. 2 e dell'art. 22a LAggr. Si sottolinea come le procedure già avviate di accettazione dell'istanza da parte del Consiglio di Stato seguiranno le disposizioni attualmente in vigore (art. 22 LAggr). Tutte le modifiche approvate in sede commissionale sono contenute nel Disegno di legge modificato.
- n. Il 2 marzo 2011 venne firmato il presente Rapporto.

5. CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accogliere favorevolmente la proposta di revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr), come al Disegno di legge annesso, modificato rispetto alle proposte contenute nel messaggio governativo n. 6363.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Carlo Luigi Caimi e Tullio Righinetti, relatori
Beretta Piccoli - Guidicelli - Mellini - Pantani -
Paparelli - Pedrazzini - Solcà

Allegato: parere della Commissione speciale aggregazioni di Comuni.

¹ Per maggiori informazioni sullo studio strategico del Bellinzonese e i relativi documenti, v. <http://www4.ti.ch/di/di-di/sel/riforma-dei-comuni/agglomerati-urbani/bellinzonese/>.

Disegno di

LEGGE

sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 25 maggio 2010 n. 6363 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 2 marzo 2011 n. 6363 R1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. c) e lett. g) (nuova)

²Le aggregazioni sono promosse in particolare:

- c) per perseguire, in sintonia con gli obiettivi del Piano direttore cantonale, nell'ambito di entità territoriali coerenti, una concreta progettualità pianificatoria, un ordinamento e uno sviluppo sostenibile e competitivo del territorio cantonale;
- g) per porre le basi per un adeguato e equilibrato sviluppo socio-economico in ogni regione.

Art. 2a (nuovo)

Piano cantonale delle aggregazioni

¹Tenuto conto degli obiettivi dell'articolo 2, il Consiglio di Stato elabora un Piano cantonale delle aggregazioni.

a) Contenuti e adozione

²Il Piano è comprensivo:

- di un rapporto sugli indirizzi della politica cantonale delle aggregazioni e di un'indicazione sull'impegno globale complessivo derivante al Cantone,
- di un piano con una suddivisione del territorio cantonale in scenari di aggregazione,
- di schede grafiche e descrittive per ogni scenario.

³Nella fase di allestimento del Piano il Consiglio di Stato consulta i Municipi, ai quali è assegnato un termine di quattro mesi per formulare le loro osservazioni.

⁴Il Consiglio di Stato sottopone il Piano al Gran Consiglio, che lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, affinché lo modifichi nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione nel corso del dibattito parlamentare di emendamenti per il voto è esclusa.

⁵Il Consiglio di Stato può proporre modifiche al Piano, presentandole al Gran Consiglio al più tardi con la sua proposta ai sensi dell'art. 7.

Art. 2b (nuovo)

b) effetti

¹Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli articoli 4a, 5, 7, 8 e 9.

²Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale, della promozione economica regionale.

Art. 4

¹L'istanza per l'avvio della procedura di aggregazione ai sensi dell'art. 3 lett. a e b va presentata al Consiglio di Stato; essa deve proporre uno scenario di aggregazione e indicare i Comuni coinvolti.

²L'istanza va sottoscritta da tutti i Comuni coinvolti, ovvero per ciascuno di essi da uno dei seguenti istanti:

- Municipio,
- Consiglio comunale,
- almeno 15% dei cittadini iscritti in catalogo, esclusi quelli residenti all'estero, ritenuto un massimo di 3000 cittadini; la raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito alla cancelleria comunale; è applicabile analogamente l'art. 76 cpv. 2 Legge organica comunale.

³Eventuali decisioni degli organi comunali ai sensi della Legge organica comunale non bloccano il diritto di istanza secondo i precedenti capoversi.

Art. 4a (nuovo)

b) decisione del Consiglio di Stato; Commissione di studio

¹Entro un anno dall'introduzione dell'istanza, il Consiglio di Stato avvia uno studio d'aggregazione, definendone il comprensorio; esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i Comuni coinvolti.

²Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni è data facoltà al Consiglio di Stato:

- di modificare lo scenario proposto con l'istanza, includendo o escludendo Comuni o Frazioni,
- di non dar seguito all'istanza.

La facoltà di modificare lo scenario è data anche in corso di procedura.

³In presenza di più istanze contraddittorie concernenti lo stesso Comune, il Consiglio di Stato ne decide il seguito.

⁴Contro le decisioni negative del Consiglio di Stato ai sensi dei capoversi precedenti ai Municipi, ai Legislativi e ai cittadini dei Comuni interessati è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 30 giorni.

Art. 5 cpv. 1

c) d'ufficio

¹Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d'ufficio definendone il comprensorio, rispettivamente inserire d'ufficio uno o più Comuni in uno studio avviato ai sensi dell'art. 4; sono applicabili l'art. 4a cpv. 1 e 2 e l'art. 6.

Art. 6

**Studio
d'aggregazione;
preavvisi comunali**

¹La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei Comuni coinvolti, formulata dopo aver sentito i Consigli comunali, e degli altri istanti ai sensi dell'art. 4 cpv. 2.

²Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Su richiesta o preavviso degli istanti e dei Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può escludere uno o più Comuni dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente. È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4 a cpv. 4.

³In seguito trasmette ai Municipi la sua proposta, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato; va garantita un'adeguata informazione alla popolazione.

⁴Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.

⁵Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.

Art. 6a (nuovo)

**Proroga elezioni
generali**

¹Se entro la fine del mese di novembre che precede le elezioni generali si è tenuta una votazione consultiva con esito favorevole in tutti i Comuni oppure vi è un decreto di aggregazione del Gran Consiglio non ancora definitivo, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere dalle elezioni generali nei Comuni del comprensorio d'aggregazione.

²Le elezioni nel nuovo Comune devono in ogni caso potersi tenere entro un anno dalle elezioni generali, riservati i casi in cui è pendente una procedura ricorsuale.

Art. 7

¹Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la proposta di aggregazione o di abbandono.

²Esso può proporre l'aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, a condizione che non vi si discosti sostanzialmente.

Art. 8

¹Tenuto conto dell'interesse generale, degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Gran Consiglio decide sulla proposta di aggregazione con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

²Il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, alle condizioni dell'art. 7 cpv. 2.

³Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune tenendo conto anche di riferimenti storico-toponomastici, il distretto e il circolo a cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie

Art. 10 cpv. 1 lett. b) e cpv. 2

¹Le decisioni tendenti alla separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune per essere aggregate in un Comune a sé o ad un altro Comune esistente, anche se appoggiate dalla maggioranza dei Comuni interessati, richiedono cumulativamente il soddisfacimento di queste condizioni:

b) la costituzione del nuovo Comune soddisfi gli obiettivi di legge e il Piano cantonale delle aggregazioni.

²Sono applicabili per analogia gli art. 4, 4a, 6, 6a, 7, 8.

Art. 11 cpv. 1, 2 e 3

Elezione dei poteri comunali

¹Decretata la costituzione del nuovo Comune, il Consiglio di Stato stabilisce la data per la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei poteri comunali.

²Abrogato.

³Abrogato.

Art. 15 cpv. 1 e cpv. 5 (nuovo)

¹Riservate disposizioni particolari nel decreto di aggregazione, tutti i rapporti di lavoro riguardanti i Comuni aggregati sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all'entrata in carica del Municipio del nuovo Comune; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

⁵Gli anni di servizio in un Comune aggregato sono cumulati a quelli prestati nel nuovo Comune ai fini dei diritti dei dipendenti.

Art. 18 cpv. 3

³Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione e del Consiglio di Stato.

Art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d)

¹Per le nuove aggregazioni di Comuni possono essere previsti aiuti o agevolazioni finanziarie del Cantone aventi i seguenti scopi:

- b) abrogata.
- c) il sussidiamento di investimenti particolarmente significativi per il nuovo Comune;
- d) in circostanze particolari, la risoluzione di situazioni anomale a seguito di considerevoli peggioramenti conseguenti all'aggregazione nell'applicazione della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento per un determinato periodo:
 - delle percentuali di sussidio e di partecipazione degli artt. 11 e 12 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale,
 - del calcolo individuale per quanto riguarda la determinazione del contributo di livellamento degli art. 4 e 5 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

Art. 20 cpv. 3

³Abrogato.

Art. 21 cpv. 1

¹Gli aiuti alle aggregazioni previsti all'art. 19 cpv. 1 lett. a e c sono di regola finanziati mediante crediti quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

Art. 22

²L'art. 6 cpv. 1 non si applica ai progetti di aggregazione le cui istanze in base all'art. 4 sono già state accolte dal Consiglio di Stato al momento della sua entrata in vigore.

Art. 22a (nuovo)

Piano cantonale delle aggregazioni

¹Il Piano cantonale delle aggregazioni è sottoposto al Gran Consiglio entro un anno dall'entrata in vigore degli articoli 2a e 2b.

²La procedura di elaborazione del Piano fino alla sua adozione in Gran Consiglio, non blocca l'avvio e la continuazione delle procedure ai sensi dell'art. 4 e segg.

II.

La Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 è così modificata:

Art. 2 cpv. 2, 3, 4 e 5

²Il Consiglio di Stato può ridurre, rispettivamente sospendere l'erogazione di contributi e aiuti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; é riservata la relativa procedura.

³Contributi e aiuti ridotti o sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.

⁴La decisione di riduzione, rispettivamente di sospensione dei contributi e degli aiuti di cui ai cpv. 2 e 3 non può superare l'equivalente di 10 punti di moltiplicatore d'imposta del comune beneficiario.

⁵In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell'art. 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

**Parere della Commissione speciale Aggregazione di Comuni
sul messaggio 25 maggio n. 6363 sulla "Revisione della Legge sulle aggregazioni e
separazioni dei Comuni del 16.12.2033 (LAggr)"**

del 15 dicembre 2010

1. Premessa

Dopo diversi decenni di esperienza nello sviluppo delle politiche territoriali e pianificatorie, nonché nelle politiche settoriali quali l'aiuto allo sviluppo ed alle regioni periferiche, il Consiglio federale e le camere poi, sempre nell'ambito dei rapporti e delle interazioni fra i 3 livelli istituzionali, hanno ridisegnato la **legge sulla perequazione fra Confederazione e Cantoni**, ridefinendo flussi e compiti anche nella promozione e sostegno della progettualità locale. Ne è nata la **Nuova politica regionale federale (NPRF)** che sempre contempla le periferie ma soprattutto è ancorata sulle dinamiche regionali nonché sugli agglomerati ampiamente riconosciuti quali poli di sviluppo che trainano anche le rispettive e complementari periferie.

Questa nuova impostazione, che fra l'altro ha sostituito lo strumento della LIM, oltre alla definizione di una visione, di indirizzi e filiere di sviluppo, ha presupposto l'imprescindibile creazione di **piattaforme di dialogo e progettualità regionale** che di fatto prioritizzano la politica intercomunale e intercantonale anche quale ideale risposta alla globalità dei problemi ed alla necessità di risposte armoniche.

Questa nuova impostazione dello sviluppo regionale trova pure un importante base nel **Piano direttore cantonale** che, consolidato nel tempo e completato con le recenti schede tematiche, risaputamente proietta sul lungo termine lo sviluppo cantonale secondo il concetto di "**città-regione**", nonché sul più che concreto assetto di territorio policentrico che si sviluppa, pure con l'attivo sostegno di Confederazione e Cantone, attorno a quattro complementari agglomerati ed alle rispettive periferie.

All'interno di questo nuovo e importante quadro generale si inserisce l'aggiornamento di questa legge settoriale cantonale che, se d'un lato ispira il **perfezionamento dello strumento normativo** sulla base di un rappresentativo numero di integrazioni comunali, dall'altro deve indubbiamente sempre più ispirare un approccio integrato e interdisciplinare e stimolare una coordinazione e **correlazione fra le politiche** e programmi settoriali che impattano sul tessuto istituzionale, sullo sviluppo territoriale (mobilità, energia, trasporti, piani regolatori, ecc.) e sui flussi finanziari e rispettive politiche dell'aiuto pubblico, coerenti con l'impostazione dello sviluppo territoriale a lungo periodo.

2. Considerazioni generali

Le premesse alla base della presente revisione legislativa, peraltro pure stimolata dalla scrivente Commissione, sono particolarmente condivisibili anche perché come suesposto il quadro dell'interazione fra i tre livelli istituzionali è mutato con l'avvento della **regionalizzazione del territorio**. Con il perfezionamento di questo strumentario, l'introduzione del Piano cantonale delle aggregazioni e la migliore coordinazione fra le politiche settoriali si disegna uno stimolante giro di boa, anzi secondo un ordine logico ci dotiamo dell'auspicata strategia che, come ispira la Costituzione cantonale, permetterà di meglio garantire "uno **sviluppo equilibrato fra le varie regioni**" (art. 15 cpv. 2 Cost. cant.), nonché "favorire la fusione dei Comuni" (art. 20 cpv. 2 Cost. cant.), oltre che di raggiungere in modo organico i condivisi obiettivi strategici e pianificatori cantonali e regionali.

In quest'ultimo decennio numerose aggregazioni poco problematiche sono state realizzate (il numero dei Comuni è passato da 247 nel 2004 a 161 nella Primavera 2010).

L'obiettivo della politica cantonale in materia di riorganizzazione istituzionale è quello di ridurre a medio termine il numero dei Comuni a non più di un centinaio. Il **consenso popolare** è

cresciuto ed è ampio: il 50% dei votanti ha partecipato alle votazioni consultive che hanno toccato 171 Comuni dove i progetti di aggregazione hanno raccolto il 68% dei consensi! La temuta quanto eccezionale aggregazione forzata (detta "coazione") si è limitata al 4% dei casi ed il TF ha respinto ben 5 ricorsi che ne lamentavano un abuso. Tutte le necessarie premesse sono date per il definitivo consolidamento della politica aggregativa e con questa revisione si propongono adeguati correttivi laddove vi sono margini di miglioramento o dove, come suggerito dal TF, vi è la possibilità di rafforzare questo **processo democratico interno** (vedi nuova referendabilità di tutti i processi di aggregazione).

- ✓ la metà dei 2'600 Comuni svizzeri contano meno di 1'000 abitanti
- ✓ negli ultimi 10 anni si sono uniti ca. 400 Comuni di cui 80 ticinesi
- ✓ le fusioni hanno assunto una grande importanza in tutti i cantoni (1)
- ✓ nel 2010 nell'ambito della regionalizzazione 5 cantoni e 17 comuni tra Soletta a Vallese hanno condiviso un progetto di regione metropolitana con Berna capitale regionale (accanto alle tre metropoli di Basilea, Zurigo e Ginevra)
- ✓ le aggregazioni raccolgono ampi consensi fra la cittadinanza (2)

(1) Dalla ricerca del 2008 dell'Istituto di Public management dell'Università di Berna risulta che il 75% dei cantoni fa consulenza attiva per le fusioni comunali e nel 60% di questi si sostengono finanziariamente i progetti di aggregazione.

(2) Nei comuni aggregati di Acquarossa, Capriasca, Lugano e Maggia il consenso favorevole è complessivamente del 70% con apprezzamenti per l'efficienza gestionale, progettuale e lo sviluppo economico (vedi studio USTAT 1/2010).

3. L'esame commissionale

La scrivente Commissione è particolarmente soddisfatta di vedere istituzionalizzato il Piano cantonale delle aggregazioni che costituirà **un'importante indirizzo strategico** che infine stimolerà la concretizzazione del concetto di "Città-regione" del Piano direttore cantonale per uno sviluppo organico e complementare dei quattro agglomerati cantonali e delle rispettive periferie.

Non solo per una sana coerenza strategica e operativa si è ritenuto saggio puntare sulla **coordinazione delle politiche settoriali** (perequativa, regionale, economica, territoriale) e su una gestione e accompagnamento interdipartimentale dei processi aggregativi, ma anche per dotare Cantone e Comuni di obiettivi chiari e dei necessari **impulsi per il riordino di un tessuto istituzionale** ancora assai frastagliato (disegnato nel '800) e non più al passo con le nuove politiche e dinamiche che in svariati settori impongono l'approccio regionale. Una novità di metodo che richiede certo un cambiamento di mentalità.

Anche il recente adeguamento della LPI ha dimostrato che nell'ambito dell'auspicato sviluppo degli agglomerati andrebbero meglio riconosciuti gli importanti investimenti che i poli perché centrali e magneti devono assumersi anche a beneficio delle rispettive zone suburbane e periferiche. Poli peraltro sostenuti mediante interventi mirati nel quadro di progetti specifici che ovviamente esulano dalla gestione corrente.

Nonostante gli importanti stimoli per il futuro e le novità del quadro generale sin qui descritto, la quasi simbolica e marginale modifica dell'art. 2 LPI ha focalizzato e suscitato diverse critiche. E questo anche se il meccanismo di attribuzione delle **risorse perequative** era già stato adattato nel 2003 nell'ottica di promuovere le aggregazioni con la riforma della Legge sulla perequazione finanziaria (1), la nuova formulazione proposta dal Consiglio di Stato ha generato in particolare la levata di scudi di alcuni comuni periferici bellinzonesi. Una specifica consultazione su questo rivisitato articolo ha comunque generato l'adesione di 54 Comuni (45 i contrari, fra cui 12 dell'agglomerato Bellinzonese).

(1) "L'applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra Comuni" (art. 2 cpv. 1 LPI 2003). "(...) il CdS può subordinare l'erogazione di questi ultimi all'avvio da parte del comune beneficiario di uno studio di aggregazione (...)". (art. 2 cpv. 2 LPI 2003).

Alla luce di questa consultazione il Consiglio di Stato ripropone un nuovo **articolo 2 della LPI** che a parere della scrivente Commissione d'un lato mantiene lo spirito del 2003, rispettivamente nella sua nuova formulazione (sempre potestativa e non imperativa) va incontro ai Comuni critici: infatti il Governo non necessariamente può eccezionalmente sospendere ma anche solo ridurre dei contributi o aiuti, comunque solo temporaneamente accantonati ed in tutti i casi non superiore all'equivalente di 10 punti del moltiplicatore d'imposta. **Uno strumento di sensibilizzazione, non certo di coazione.**

In questo modo questa proposta in parte asseconda i critici mantenendo comunque l'utile **effetto leva** che, come argomentato da Bellinzona nell'ambito della consultazione, costituisce un incentivo per lo sviluppo in chiave regionale. Elemento, secondo il Consiglio di Stato, utile per superare "il persistere delle forti resistenze della politica locale", infatti "una diversa governance costituisce una premessa indispensabile per assicurare un uso più efficace delle risorse a disposizione" (v. messaggio n. 6363, pag. 23). Concordiamo che il meccanismo proposto non compromette il principio di solidarietà semmai sempre garantito per una più ampia comunità e ci affidiamo all'attenta ponderazione ed equità del Consiglio di Stato nella rara eventualità che un processo aggregativo venga ostacolato da un comune finanziariamente autonomo.

Sulle altre puntuali proposte di adeguamento delle normative della LAggr la presente Commissione non ha particolari riserve.

4. Conclusioni

Nello spirito del Consiglio di Stato e secondo le precedenti considerazioni si invita la Commissione della legislazione ad accogliere la riforma legislativa come da messaggio n. 6363 e ad adottare l'art. 2 LPI nella versione formulata dal Governo a seguito della consultazione puntuale indetta sullo specifico articolo.

Per la Commissione speciale Aggregazione di Comuni:

Giorgio Krüsi, relatore